



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 1° luglio 2019
(OR. en)

10635/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0121(NLE)**

**AGRI 351
AGRIORG 42
OIV 5**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ad alcune risoluzioni da votare nella diciassettesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà a Ginevra (Svizzera) il 19 luglio 2019

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in merito ad alcune risoluzioni da votare nella diciassettesima assemblea generale dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), che si terrà a Ginevra (Svizzera) il 19 luglio 2019

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) esaminerà ed eventualmente adotterà in occasione della sua prossima assemblea generale del 19 luglio 2019 alcune risoluzioni che produrranno effetti giuridici ai fini dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
- (2) L'Unione europea non è membro dell'OIV. Tuttavia, il 20 ottobre 2017, l'OIV ha concesso all'Unione lo statuto speciale previsto all'articolo 4 del suo regolamento interno.
- (3) Venti Stati membri aderiscono all'OIV. Tali Stati membri possono proporre modifiche ai progetti di risoluzione dell'OIV e saranno invitati ad adottare alcuni di tali progetti nella prossima assemblea generale dell'OIV in data 19 luglio 2019.
- (4) Pertanto, la posizione dell'Unione rispetto alle risoluzioni attinenti a materie di sua competenza deve essere adottata dal Consiglio ed espressa nelle riunioni dell'OIV dagli Stati membri che ne fanno parte, i quali agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ nonché del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione², alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV produrranno effetti giuridici.
- (6) L'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che nell'autorizzare le pratiche enologiche la Commissione deve tener conto delle pratiche enologiche e dei metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV.
- (7) L'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che la Commissione, al momento di stabilire i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, deve basare tali metodi sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'OIV, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.
- (8) L'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone che i prodotti del settore vitivinicolo importati nell'Unione devono essere ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del medesimo regolamento o, prima di tale autorizzazione, ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'OIV.
- (9) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 606/2009 dispone che, se non sono stabiliti dalla Commissione, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche sono quelli fissati e pubblicati dall'OIV.

¹ Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

² Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

- (10) Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 16-594A istituisce una nuova pratica enologica. Il progetto di risoluzione OENO-MICRO 17-611 aggiorna gli obiettivi di una pratica enologica esistente. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (11) I progetti di risoluzione OENO-TECHNO 15-586, 17-612 e 17-613 aggiornano le applicazioni e gli obiettivi delle corrispondenti pratiche enologiche. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B2 qualifica il diossido di carbonio come additivo o coadiuvante tecnologico in base a ciascuna funzione enologica. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 18-633 aggiunge l'uso di una nuova sostanza per attuare la pratica enologica esistente. Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 17-616 istituisce una nuova pratica enologica per la vinificazione. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (12) I progetti di risoluzione OENO-SPECIF 17-617, 18-646 e 18-650 aggiornano le monografie che stabiliscono i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (13) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 16-596, 17-619, 17-621 e 17-622 istituiscono nuovi metodi di analisi. Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 18-638 istituisce un nuovo metodo di analisi e fissa un nuovo limite relativamente alla presenza di piombo nel vino. In conformità dell'articolo 80, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni produrranno effetti giuridici.
- (14) I suddetti progetti di risoluzione, che sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarli, fatta eccezione per il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B2, che richiede ulteriori discussioni.

(15) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione nella diciassettesima assemblea generale dell'OIV del 19 luglio 2019 figura nell'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

1. Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, appoggiano soltanto i seguenti progetti di risoluzione presentati nella fase 7, riguardanti le pratiche enologiche, i requisiti di purezza e le specifiche delle sostanze impiegate nelle pratiche enologiche e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo, fatte salve eventuali revisioni future sulla base di nuovi sviluppi:
 - OENO-MICRO 16-594A - Riduzione dei microrganismi indigeni nelle uve e nei mosti mediante processi ad alta pressione discontinui (alte pressioni idrostatiche, HHP)
 - OENO-MICRO 17-611 - Disacidificazione mediante batteri lattici
 - OENO-TECHNO 15-586 - Limite dell'OIV per le gomme di cellulosa (carbossimetilcellulosa) – aggiornamento
 - OENO-TECHNO 17-612 - Aggiornamento della pratica enologica relativa all'aggiunta di tannino al mosto
 - OENO-TECHNO 17-613 - Aggiornamento della pratica enologica relativa all'aggiunta di tannino al vino
 - OENO-TECHNO 17-616 - Trattamento delle uve pigiate mediante ultrasuoni per favorire l'estrazione dei composti delle bucce
 - OENO-TECHNO 18-633 - Aggiornamento della scheda 2.3.2. Attivatori di fermentazione
 - OENO-SPECIF 18-646 - Aggiornamento della scheda F-COEI-1-POTBIS relativa all'idrogenosolfito di potassio
 - OENO-SPECIF 18-650 - Revisione della scheda F-COEI-1-OEUALB "Uova (albumina di) – Tenore di sostanza secca e pH delle albumine d'uovo"
 - OENO-SPECIF 17-617 - Aggiornamento della monografia sulle soluzioni colloidali di diossido di silicio e delle relative schede del codice internazionale delle pratiche enologiche
 - OENO-SCMA 17-619 - Metodo di determinazione del poliaspartato di potassio nei vini mediante cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a rivelatore fluorimetrico

- OENO-SCMA 17-622 - Determinazione dell'acido d-gluconico nei vini e nei mosti mediante metodo enzimatico automatizzato
- OENO-SCMA 17-621 - Determinazione dell'acido acetico nei vini mediante metodo enzimatico automatizzato
- OENO-SCMA 18-638 - Aggiornamento del limite di piombo nei vini
- OENO-SCMA 16-596 - Validazione dell'analisi degli ftalati nel vino (OIV-OENO 477-2013).

2. Gli Stati membri, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, chiedono il rinvio alla fase 5 del progetto di risoluzione OENO-TECHNO 14-567B2 - Distinzione tra additivi e coadiuvanti tecnologici – Diossido di carbonio.
